

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE SICILIANO

(approvato al VIII CONGRESSO REGIONALE- CEFALU' 24/25 NOVEMBRE 2007)

ART. 1

Legambiente — Comitato Regionale Siciliano è un'associazione di cittadini a diffusione regionale che opera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente (con l'esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22), delle risorse naturali, della salute collettiva delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e de) paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati all'ecosviluppo e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato rapporto tra essere umano e natura. Legambiente non ha fini di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente. Legambiente - Comitato Regionale Siciliano aderisce a Legambiente Nazionale.

Legambiente Comitato regionale Siciliano opera per il raggiungimento di tali scopi nell'ambito del territorio della Regione Siciliana .

Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico è presente la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". L'associazione dopo l'eventuale iscrizione all'istituendo Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, oltre all'acronimo Onlus potrà utilizzare nella comunicazione sociale la locuzione Associazione di promozione sociale, o l'acronimo Aps, quale ulteriore peculiare segno distintivo".

ART. 2

Legambiente - Comitato Regionale Siciliano:

- promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- persegue la protezione della persona umana delle specie animali e vegetali, dell'ambiente;
- interviene nel campo dell'educazione e della didattica, con un'attività di formazione non rivolta ai soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati all'art. 10 del Dlgs n. 460/97 comma 6 lettera a), ma invece volta ad arrecare benefici a: persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari per favorire una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato

rapporto tra essere umano e natura; promuove attività di formazione, istruzione, promozione della cultura e tutela dei diritti cittadini di cui ai numeri 4) 5) 9) 10) del comma 1, lettera a), art. 10 del D.Lgs. 460/97, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 10, definite direttamente connesse, e attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse”.

- è un'associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e barriere di ogni tipo, per il disarmo totale, nucleare e convenzionale;
- si batte per un nuovo ordine economico internazionale e contro la fame nel mondo. Per aiuti concreti e per la soluzione dei problemi alimentari tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei paesi in via di sviluppo;
- lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;
- opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione della conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa;
- per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione dei ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.

ART. 3

Legambiente persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e, pur non svolgendo attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, si propone per l'affermazione dello stesso attraverso:

- a) la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) di svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- c) di gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico, ed ogni altra iniziativa negli enti locali e nei luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale ;

- d) di promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi, inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;
- e) di organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate ;
- f) di organizzare qualsiasi attività per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola;
- g) la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi, fumati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- h) con deliberazione del Comitato Direttivo, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- i) di promuovere e diffondere il consumo e l'utilizzo di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali;
- l) la promozione e l'organizzazione di ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente ;
- m) di stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni ;
- n) di promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- o) di gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturali, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- p) promuovere attività di formazione, prevenzione e intervento in caso di emergenza e/o esercitazione in ambito di protezione civile.

ART. 4

Legambiente, al fine di promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e il mondo della formazione, della ricerca e dell'Università:

- a) valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio ed in collaborazione con Enti, Istituti, associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali per l'educazione ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività educativa di aggiornamento, per studenti insegnanti ed educatori, di sperimentazione e di ricerca ;

b) di promuovere l'elaborazione di una normativa scolastica, anche in collaborazione con altre associazioni, con movimenti, con sindacati, che renda praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza di iniziative di cui allo scopo sociale;

c) promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti nel campo dell'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché tutte le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale;

d) realizza, in Italia ed all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti, culturali, sulla formazione, in campo metodologico e didattico in funzione di quanto indicato negli art 2, 3 e 4 del presente Statuto.

Legambiente - Comitato Regionale Siciliano può svolgere attività strumentale accessoria e direttamente connessa per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

ART. 5

Nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, Legambiente Comitato Regionale Siciliano si dota di tutti gli strumenti tecnici, politici e amministrativi, ritenuti utili per raggiungere i propri fini, può inoltre, cori delibera del Comitato Direttivo, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte

ART. 6

Tutti hanno facoltà di iscriversi a Legambiente Comitato Regionale Siciliano e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell'associazione. L'iscrizione avviene tramite l'adesione ai Circoli territoriali, affiliati a Legambiente, presenti sul territorio siciliano. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo dei Circoli domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome/denominazione, luogo e data di nascita, luogo di residenza/sede legale;

- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo del Circolo o del Comitato Direttivo Regionale deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare

ricorso, entro i successivi trenta giorni, al Collegio dei Garanti di Legambiente Nazionale Onlus il quale deve formulare risposta motivata entro 60 giorni .

L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale.

I soci possono ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, e possono usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione

Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche, i quali a titolo esemplificativo ordinario, giovane, sostenitore, insegnante si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. Ogni socio ha diritto di voto ed è eleggibile. Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita associativa senza alcuna limitazione. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intransmissibile e non rivalutabile

ART. 7

Gli organi di Legambiente Comitato Regionale Siciliano sono :

- a) il Congresso;
- b) il Comitato Direttivo Regionale;
- c) il Presidente e il Direttore Regionale;
- d) la Segreteria.

ART. 8

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto ai voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina degli organi direttivi. Il voto può esprimersi anche per delega secondo le norme stabilite dal Comitato Direttivo Regionale. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell'associazione. Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di Legambiente — Comitato Regionale Siciliano e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacati, ed altre organizzazioni di tale natura, per quanto concerne il livello regionale e nazionale. E' inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali di Legambiente — Comitato Regionale Siciliano e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali e di enti di gestione territoriale. Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dall'organismo Direttivo di Legambiente — Comitato Regionale Siciliano al Collegio dei Garanti dell'associazione "Legambiente Nazionale", e concessa per comprovate e motivate ragioni, e per iscritto, dal Collegio stesso. La deroga può avere fine nel momento in cui richiesta in tal senso venga



LEGAMBIENTE
SICILIA

avanzata allo stesso modo all'organismo Direttivo o invece ritirata dal Collegio dei Garanti che l'ha concessa.

ART. 9

Un socio, un Circolo o una base associativa decadono per dimissioni, mancato rinnovo della tessera o della adesione annuale, ovvero per espulsione qualora il comportamento del socio, del Circolo o della base associativa siano in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi. La decisione spetta al Comitato Direttivo Regionale, che ne dà immediata comunicazione al Collegio dei Garanti di "Legambiente Nazionale". Il socio o la base associativa dichiarati decaduti o espulsi possono fare ricorso scritto al Collegio dei Garanti citato entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di decadenza o di espulsione. Il Collegio dei Garanti deve formulare risposta motivata entro 60 giorni.

ART. 10

Le decisioni degli organismi dirigenti sono valide solo in presenza almeno del 50% più 1 dei membri in carica nei seguenti casi:

- a) approvazione dei bilanci
- b) elezione delle istanze esecutive
- c) deliberazione delle norme di convocazione e svolgimento dei Congressi
- d) convocazione di Congresso Straordinario;
- e) delibere di espulsione o decadenza dei soci;
- f) delibera di decadenza da membro del Comitato Direttivo Regionale .

ART. 11

Le modalità di decadenza di un membro del Comitato Direttivo vengono stabilite dallo stesso con la maggioranza di 2/3.

ART. 12

Le decisioni degli organi dirigenti avvengono normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda il 20% dei presenti.

ART. 13

Nello svolgimento dei Congressi deve essere garantita la possibilità di presentare e accogliere mozioni e proposte di modifica allo Statuto purché raccolgano il 2% dei voti. Nelle elezioni degli organismi dirigenti è ammessa la presentazione di più liste purché presentate da almeno il 3% degli aventi diritto al voto. In caso di presentazione di più liste di candidati si applica il



LEGAMBIENTE
SICILIA

sistema della proporzionale pura. Qualora sia presentata un'unica lista concordata di candidati e si proceda alla votazione segreta il numero di preferenze esprimibili è pari al 50% degli eleggibili.

ART. 14

Il Comitato Direttivo di Legambiente — Comitato Regionale Siciliano può cooptare nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati. Le cooptazioni possono essere fino a 1/4 in sostituzione e fino a 1/4 in aumento e purché nell'insieme non si superi il 50% dei membri eletti dal Congresso

ART. 15

Il congresso regionale si svolge di norma ogni 4 anni ed è il massimo organismo dirigente dell'associazione. Il Congresso regionale è preparato attraverso i Congressi territoriali dell'associazione, secondo le norme stabilite dal Comitato Direttivo regionale uscente.

ART. 16

I Congressi regionali straordinari possono essere convocati per deliberazione del Comitato direttivo Regionale approvata dal 50% più uno dei suoi componenti o su richiesta di un decimo dei circoli territoriali che rappresentino almeno un decimo degli associati.

ART. 17

Il congresso regionale ha il compito di:

- a) discutere, definire ed approvare il progetto associativo;
- b) approvare le proposte di modifica dello Statuto regionale;
- c) eleggere il Comitato Direttivo Regionale;
- d) eleggere il Collegio Regionale dei sindaci revisori dei conti;

Per le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo occorre la presenza dei almeno $\frac{3}{4}$ degli associati-delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 18

Fanno parte del Comitato Direttivo regionale i membri eletti dal Congresso.

ART. 19

Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce con periodicità almeno bimestrale ed è il massimo organo di direzione politica di Legambiente tra un Congresso e l'altro. Viene convocato dal Presidente o qualora lo richieda almeno il 10% dei suoi componenti. La convocazione avverrà



con avviso da affiggersi presso la sede regionale e da inviare a mezzo fax, e-mail, postel o strumento analogo, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, anche diverso dalla sede regionale purché in Italia, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Le sue deliberazioni sono adottate, in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le delibere sono adottate col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il Presidente regionale, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità, non ha diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle assemblee.

Il Comitato Direttivo ha il compito di:

- a) applicare le decisioni congressuali;
- b) eleggere tra i suoi membri il Presidente regionale, il Direttore Regionale e la Segreteria Regionale, nonché di approvare il regolamento di funzionamento dei predetti organi e di organizzazione degli uffici anche in relazione agli obblighi di cui al D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.
- c) eleggere la Presidenza Regionale del Centro di Azione Giuridica;
- d) controllare l'applicazione e il rispetto dello Statuto e delle norme emanate nell'interno dell'associazione;
- e) approvare i bilanci annuali di Legambiente — Comitato Regionale Siciliano;
- f) convocare l'Assemblea dei Circoli.

ART. 20

Il Presidente regionale rappresenta tutta l'associazione, convoca e presiede gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. E' membro di diritto della Segreteria regionale. In particolare convoca e presiede il Comitato Direttivo regionale e la Segreteria regionale.

ART. 21

Il Direttore Regionale coordina l'attività interna dell'associazione e garantisce il rapporto tra la sede regionale e le sedi locali. In assenza del Presidente regionale, svolge funzioni di vice/Presidente, compresa la rappresentanza legale dell'associazione. E' membro di diritto della Segreteria regionale.

ART. 22

Il Presidente regionale ha la rappresentanza legale dell'associazione sia in giudizio che nei confronti di terzi.

Il Presidente compie tutti gli atti e i contratti di ogni genere relativi all'attività sociale, inclusi i rapporti di lavoro, nonché quelli di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi e mobiliari, gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessari e utili alla realizzazione degli scopi sociali su conforme deliberazione del Comitato direttivo;

ART. 23

La Segreteria Regionale coadiuva il Direttore e il Presidente Regionale nell'esercizio delle loro funzioni e, in particolare, coordina le attività dei gruppi di lavoro e dei vari settori d'intervento.

ART. 24

Il Centro di Azione Giuridica di Legambiente - Comitato Regionale Siciliano, è organismo di gestione e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di Legambiente - Comitato Regionale Siciliano. Opera in autonomia e in collegamento con gli organismi dirigenti dell'associazione. E' luogo di studio e di elaborazione e si pone al servizio dei cittadini singoli e organizzati per la consulenza e l'assistenza in materia di promozione e tutela dell'ambiente e dei diritti civili interviene nell'ambito del procedimento di formazione degli atti normativi e del procedimento amministrativo. Ne fanno parte giuristi che condividono gli intenti del Centro e si conformano allo spirito del presente Statuto.

ART. 25

Il Comitato Direttivo regionale nomina il Presidente del Centro di Azione Giuridica regionale.

ART. 26

Sono organi decentrati di Legambiente - Comitato Regionale Siciliano i Circoli che hanno ottenuto l'affiliazione a Legambiente Nazionale. In particolari ambiti territoriali è possibile costituire organismi di coordinamento con carattere autonomo tra Circoli. Per costituire un Circolo è necessaria l'affiliazione a Legambiente Nazionale, da rinnovare annualmente, previo consenso del Presidente o del Direttore Regionale. In caso di mancato consenso, i promotori del Circolo possono ricorrere al Direttivo regionale che decide sull'affiliazione.

ART. 27

Su proposta motivata della Segreteria regionale, il Comitato Direttivo regionale, sentita la Segreteria Nazionale di Legambiente Nazionale, delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti dei Circoli.

La Segreteria regionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento designa un Coordinatore del Circolo con pieni poteri. Il coordinatore ha il compito di garantire

la continuità operativa del Circolo e di preparare un Congresso straordinario di Circolo per l'elezione dei nuovi organi direttivi da tenersi entro tre mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l'elezione dei nuovi organismi dirigenti il Coordinatore cessa dalla carica. Avverso al provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso al Collegio dei Garanti della Legambiente Nazionale il quale decide per la conferma o l'annullamento entro quaranta giorni. Il ricorso non ha effetti sospensivi

ART. 28

Il Collegio dei Sindaci revisori è eletto dal Congresso Regionale ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Esso presenta annualmente al Comitato Direttivo Regionale, una relazione sui bilanci consuntivi dell'associazione. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti preferibilmente fra i soci. Elegge nel suo seno il Presidente .

ART. 29

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

L'Associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

- 1) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 2) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- 3) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- 4) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
- 5) da tutti gli altri proventi, derivanti da attività direttamente connesse, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a

condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità di soci. Sono fatti salvi i vantaggi accordati ai soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Dpr 10 ottobre 94 n. 645 e dal Dlgs 21 giugno 95 n. 239, convertito della legge 3 agosto 95 n. 336, e successive integrazioni e modificazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni genere, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 30

In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio e i gruppi associati recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né restituzione di quota associativa.

ART. 31

Gli organi dirigenti regionali dell'associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle basi associative territoriali .

ART. 32

Il bilancio di Legambiente — Comitato Regionale Siciliano si forma sulla base degli indirizzi politico culturali generali, dei mezzi a disposizione e dei criteri individuati per la loro utilizzazione. Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e ad esse direttamente connesse, come negli art. 1, 2, 3 e 4 del presente statuto

ART. 33

L'associazione ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico finanziario dell'associazione che comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve



informare il Comitato Direttivo regionale circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionale e delle attività direttamente connesse. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Amministratore provvede alla redazione del rendiconto. Il rendiconto deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e deve essere accompagnato da una relazione scritta sia sulle attività istituzionali che su quelle direttamente connesse. In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs 460/97. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di queste celebrazioni, ricorrenze o campagna di sensibilizzazione. L'approvazione del rendiconto economico finanziario deve essere effettuata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o qualora ne ricorressero i presupposti entro sei. Il bilancio preventivo va approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo. Bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede del Comitato otto giorni prima della loro approvazione. I bilanci approvati, oltre ad essere trascritti sul libro verbali, saranno depositati presso la sede regionale e consultabili da parte di tutti gli associati ”.

ART. 34

La presentazione, discussione ed approvazione del bilancio è accompagnata da una relazione scritta oltre che da quella redatta dai Sindaci revisori.

ART. 35

Gli apparati direzionali e tecnici sono costituiti, nel rispetto del principio del volontariato attivo, dagli iscritti i quali potranno essere chiamati a svolgere anche attività di collaborazione retribuita secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti tra le parti

ART. 36

L'associazione si scioglie di diritto quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge; il Congresso regionale con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati - delegati e con il voto favorevole di almeno dei $\frac{3}{4}$ dei associati - delegati potrà, altresì, deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento, il congresso stesso nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri. Il patrimonio ed i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sarà devoluto ad altre



LEGAMBIENTE
SICILIA

organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione, su indicazione del Congresso Regionale sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge

ART. 37

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla legge n. 383 del 07 dicembre 2000 e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.